CASSAZIONE.net

10666/23

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
☒ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

Oggetto:
FILIAZIONE MINORI
Ud.28/10/2022 CC

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ANTONIO VALITUTTI	Presidente
CLOTILDE PARISE	Consigliere-Rel.
ROSARIO CAIAZZO	Consigliere
ANNAMARIA CASADONTE	Consigliere
ROBERTO AMATORE	Consigliere

Cron 10666

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24564/2021 R.G. proposto da:

CF , elettivamente domiciliata in ROMA VIA SALARIA 53, presso lo studio dell'avvocato MACCARONI MANUELA che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso

-ricorrente-

contro

TF , elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 98 E, presso lo studio dell'avvocato BULDO ELISABETTA che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PALERMO ANGELO , giusta procura speciale allegata al controricorso

-controricorrente-

avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2729/2021 depositato il 22/07/2021;

Rol. 3885/2022

CASSAZIONE.net

CASSAZIONE.net

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Consigliere CLOTILDE PARISE.

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 23-5-2019 il Tribunale di Roma disponeva l'affidamento condiviso tra i genitori della figlia S (nata il X), collocandola presso la madre FC e regolamentando il diritto di visita del padre FT , presso il quale il pernottamento avrebbe dovuto essere introdotto *"gradualmente"*, nonché poneva a carico del padre un assegno mensile, per il mantenimento della minore, pari ad € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Condannava, infine, FC al pagamento di 2/3 delle spese di lite, compensando tra le parti il residuo 1/3.

2.Avverso tale pronuncia proponeva reclamo FC chiedendo che il pernottamento della minore con il padre fosse introdotto dal mese di ottobre 2020 (al compimento del quarto anno di età della bambina); l'aumento dell'assegno per il suo mantenimento fino ad € 450,00 mensili; la compensazione di tutte le spese del primo grado e la condanna del reclamato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Con successivo ricorso ex art. 709 ter c.p.c., depositato il 19.7.2019, la C chiedeva stabilirsi con maggiore specificità i tempi (comunque, oltre il compimento del quarto anno di età) e le modalità con cui sarebbe stato introdotto il pernottamento della figlia presso il padre; con ulteriore ricorso ex artt. 330, 333 e 336 c.c., depositato in data 28.10.2019, la C , deducendo la grave inadeguatezza del padre nel prendersi cura della bambina, chiedeva dichiararsene la decadenza dalla responsabilità genitoriale; con ulteriore successivo ricorso ex art. 330 c.c. la madre addebitava al padre delle molestie sessuali nei confronti della figlia minore e chiedeva che venisse svolta una C.T.U. e, in

CASSAZIONE.net

ogni caso, fossero, nelle more, disposti incontri protetti padre-figlia.

3. La Corte d'appello di Roma, con il decreto n.2729/2021 del 22-7-2021, in parziale riforma del decreto del Tribunale, disponeva: a)l'immediato affidamento della figlia minore, S , collocata presso l'abitazione della madre, ai Servizi Sociali competenti in base alla sua residenza anagrafica, incaricando gli stessi di monitorare costantemente l'andamento delle relazioni familiari e segnalando tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni ogni comportamento nocivo alla minore; b) ferma restando l'ulteriore calendarizzazione già prevista dal Tribunale, la regolamentazione degli incontri padre- figlia (fine settimana alternati dal venerdì alle ore 18,00 alla domenica alle ore 21,00, con la possibilità per il padre di portare con sé la figlia a X); c) ai sensi dell'art. 709 ter cpc, l'ammonizione di FC e la sua condanna al risarcimento dei danni patiti, tanto dal padre FT , quanto dalla figlia S , quantificati in €2.500,00 per ciascuno, da corrispondersi entro il termine di 30 giorni; d) il versamento da parte della madre della somma di € 2.500,00 dovuta alla figlia in un conto corrente intestato a nome di quest'ultima, vincolato sino al raggiungimento della maggiore età, fornendo idonea documentazione di riscontro all'altro genitore. Per il resto il reclamo è stato respinto, condannando FC al pagamento di 2/3 delle spese di lite e compensando tra le parti il residuo terzo.

4. Avverso questo provvedimento FC propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di FT , che resiste con controricorso.

5. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Il controricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

CASSAZIONE.net

6. I motivi di ricorso sono così rubricati: «*I. Violazione di legge ai sensi del combinato disposto dell'art. 360 ultimo comma c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per la radicale omessa applicazione degli artt. 330, 333 e 336 c.c. in relazione alle condotte gravemente inadeguate e per gli abusi sessuali del padre della minore, denunciati dalla sig.ra* C *; II. Violazione di legge, ai sensi del combinato disposto dell'art. 360 ultimo comma c.p.c. e dell'art. 111 Cost., per violazione dell'artt. 709 ter c.p.c.*». Con il primo motivo la ricorrente deduce che la Corte di merito, nel decidere i quattro ricorsi dalla stessa proposti, ha chiaramente disatteso l'applicazione dell'art. 330 c.c., dandone un'interpretazione contrastante con la sua *ratio* e con la sua applicazione per costante giurisprudenza di legittimità, che richiama. Nello specifico, ad avviso della ricorrente, le domande relative all'assunzione dei provvedimenti di cui agli artt. 330, 333 e 336 c.c. sono state tutte rigettate senza alcuna indicazione, nella motivazione del decreto, degli elementi a sostegno del provvedimento di rigetto e senza considerare la pendenza di un procedimento penale a carico del padre per molestie sessuali nei confronti della figlia. Rimarca che il pregiudizio nei confronti della prole, conseguente a violenze e/o molestie sessuali, può essere anche meramente eventuale, indipendentemente dalla circostanza che il genitore abbia agito con la coscienza di ledere gli interessi del figlio. Deduce che la mancata adozione della misura ablativa della potestà genitoriale nei confronti del padre e la modifica dei provvedimenti provvisori, che avevano giustamente limitato i rapporti padre-figlia a maggior tutela della minore, erano state poste in essere dalla Corte d'appello in palese violazione delle norme indicate, completamente disattese, sulla base di infondate considerazioni sui comportamenti dell'odierna ricorrente, asseritamente volti ad impedire e/o ostacolare le frequentazioni padre-figlia. Rileva che la Corte di merito aveva immotivatamente disatteso la richiesta di C.T.U., che avverso il provvedimento di

CASSAZIONE.net

CASSAZIONE.net

archiviazione del procedimento penale era stata proposta opposizione dall'odierna ricorrente, depositata in giudizio, e che la Corte d'appello era stata messa a conoscenza del fatto che, secondo i Consulenti incaricati dal P. M., non vi sono disturbi della sfera cognitiva e/o affettiva della minore che interferiscano con la sua percezione del reale o con la capacità di ricordare e riferire i fatti a terzi, sicché assume essere necessario che venga disposta una perizia tecnica al fine di accertare la reale incapacità della minore a testimoniare. Con il secondo motivo deduce che siano abnormi i provvedimenti ex art.709 ter c.p.c. emessi dalla Corte di merito e diretti a sanzionare le sue condotte. In particolare evidenzia che erroneamente i giudici del reclamo avevano valorizzato l'atteggiamento estremamente oppositivo ed ostruzionistico della madre nei confronti dell'altro genitore (ossia incontri inopportunamente disdettati, linguaggio denigratorio nei confronti del padre utilizzato in presenza della bambina, persistente opposizione alla possibilità di videochiamate tra i due), nonostante le contrarie risultanze delle altre relazioni del Servizio Sociale e in particolare dell'ultima, da cui assume fosse emerso il suo comportamento collaborativo e puntuale. Pertanto, ad avviso della ricorrente, la Corte di merito si è limitata a valorizzare comportamenti ritenuti inappropriati della madre, senza alcuna minima valutazione sia della condotta del T che dell'imputazione a suo carico di presunta violenza sessuale nei confronti della figlia. Lamenta errata applicazione dell'articolo 709 ter c.p.c., per non avere la Corte di merito, a fronte della denuncia di condotte penalmente rilevanti in danno della minore, effettuato un adeguato bilanciamento tra la condotta della ricorrente e quella penalmente rilevante del T , omettendo di ritenere rilevanti fatti gravissimi, nella convinzione errata che la condotta, peraltro solo iniziale, della madre fosse stata artatamente posta in essere solo per impedire le frequentazioni padre- figlia.

CASSAZIONE.net

7. Così sinteticamente riassunti i motivi di ricorso, in via pregiudiziale rileva il Collegio che deve essere dichiarata la nullità del giudizio di reclamo per le ragioni che si vanno ad illustrare.

7.1. Secondo l'orientamento di questa Corte che il Collegio condivide e intende qui ribadire, nei procedimenti limitativi o eliminativi della responsabilità genitoriale ex artt. 330 e segg. c.c., il giudice di merito, in forza del combinato disposto dell'art. 336, commi 1 e 4, c.c., è tenuto a nominare al minore un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. (che a sua volta provvederà a designare un difensore ai sensi dell'art. 336, comma 4 c.c.), determinandosi, in mancanza, la nullità del processo (Cass. 40490/2021; Cass. 1471/2021).

Inoltre, questa Corte ha chiarito che, in tema di procedimenti instaurati per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, l'ampliamento in sede di reclamo del *thema decidendum* a comportamenti dei genitori pregiudizievoli al minore, rilevanti ex art. 333 c.p.c., comporta per il giudice, oltre al dovere di sollecitare il contraddittorio sul nuovo oggetto di indagine ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., anche quello di nominare un curatore speciale al figlio per il sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, la cui inottemperanza determina la nullità del giudizio di impugnazione e, in sede di legittimità, la cassazione con rinvio alla Corte d'appello, dovendo escludersi il rinvio al primo giudice, perché contrario al principio fondamentale della ragionevole durata del processo (espresso dall'art. 111, comma 2, Cost. e dall'art. 6 CEDU), di particolare rilievo per i procedimenti riguardanti i minori, e comunque precluso dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353, 354 e 383, comma 3, c.p.c., che non comprendono quelle in esame, ove le nullità attengono al solo giudizio di reclamo (Cass. 7734/2022).

7.2. Nella specie, la questione della decadenza ex art. 330 c.p.c. è stata posta in sede di reclamo, non in primo grado, ed è stato inoltre disposto solo e per la prima volta dalla Corte d'appello

CASSAZIONE.net

CASSAZIONE.net

l'affidamento della minore ai servizi sociali (Cass. 8627/2021). Pertanto l'esigenza di tutelare il diritto di difesa della figlia, parte divenuta necessaria nel processo d'appello e non più rappresentabile dai genitori in conflitto di interessi, è insorta nel giudizio di secondo grado, sicché è con riferimento a quest'ultimo e con la rimessione a detta fase processuale che si deve assicurare l'integrità del contraddittorio, per ciò che concerne la minore.

8. Dalle suesposte considerazioni consegue la declaratoria di nullità del giudizio di reclamo, che è rilevabile d'ufficio (Cass. 38719/2021), e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà procedere alla rinnovazione degli atti del procedimento che risultano viziati a causa del loro compimento in assenza della nomina del curatore speciale della minore e alla quale è pure demandata la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Va disposto che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

P.Q.M.

La Corte,

pronunciando sul ricorso come sopra proposto, dichiara la nullità del giudizio di reclamo e cassa il decreto impugnato; rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 28 ottobre 2022.

Il Presidente
Antonio Valitutti

Depositato in Cancelleria
Oggi, 20 APR. 2023
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Giampaolo Di Filippo

CASSAZIONE.net